

“I nuovi principi contabili e il loro impatto sul rating bancario”

Perugia - Terni
21 marzo 2017

Luca Giannini
Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza


L'impatto dell'IFRS 9 sulle procedure di erogazione del credito e sui coefficienti patrimoniali delle banche

- 1.** I vincoli «esterni» all'attività di erogazione del credito
- 2.** Il collegamento fra la normativa contabile e quella prudenziale delle banche
- 3.** La misurazione del rischio di credito ai fini del bilancio e della regolamentazione prudenziale
- 4.** Conclusioni


I vincoli «esterni» all'attività di erogazione del credito

- **Presidi a tutela della raccolta del risparmio** e dell'esercizio del credito
- **Poteri all'Autorità di Vigilanza** che deve verificare costantemente il rispetto della «sana e prudente gestione»

Rientrano in questo perimetro le regole che **prescrivono** alle banche:



dotazioni minime di capitale regolamentare a fronte dei rischi sottostanti la peculiare attività d'impresa svolta (**Basilea 3** chiede maggiori dotazioni di capitale di migliore qualità)



maggiori rettifiche di valore all'aumentare della rischiosità creditizia con conseguente assorbimento di capitale (**regole contabili che dal 2018 con l'IFRS 9** diventeranno più stringenti)

Il collegamento fra la normativa contabile e quella prudenziale delle banche


- **Il bilancio delle banche e gli aggregati di vigilanza:**
 - Patrimonio e coefficienti
- **Definizioni contabili e definizioni di vigilanza:**
 - Definizione di default
- **Valutazioni contabili e valutazioni di vigilanza:**
 - Perdita attesa contabile e di vigilanza

Schemi di bilancio e reportistica di vigilanza



Necessità di una **maggiore armonizzazione** sia nella regolamentazione sia nelle prassi di vigilanza: obiettivo a tendere, **unico set di regole e prassi di vigilanza**

La misurazione del rischio di credito ai fini del bilancio e della regolamentazione prudenziale

- La norma contabile attuale (**IAS 39**): il concetto di **incurred loss**
 - La normativa prudenziale: il concetto di **Expected Loss e differenza fra banche standard e IRB**
 - Principale punto di contatto tra normativa contabile e prudenziale: **differenze negative e positive (shortfall vs excess)**
- 
- **Interazione tra contabilità e risk management e scelta di un approccio parallelo tra contabilità e vigilanza**

La misurazione del rischio di credito ai fini del bilancio e della regolamentazione prudenziale

Evoluzione dell'approccio parallelo tra contabilità e vigilanza

Limiti dell'approccio parallelo

L'**IFRS 9** e il concetto di Expected loss



Maggiore interazione tra contabilità e risk management e fra valori contabili e di vigilanza, ma...

La misurazione del rischio di credito ai fini del bilancio e della regolamentazione prudenziale

- IFRS 9 non definisce direttamente il “**default**” ma richiede che le entità definiscano il suo perimetro in modo coerente con la definizione adottata ai fini della gestione del rischio di credito da parte della medesima entità
- I **parametri** di rischio di **Basilea** e **IFRS 9** hanno diverse caratteristiche e declinazioni
- Il Comitato di Basilea si aspetta che la definizione di default adottata ai fini contabili sia guidata dalla definizione contenuta nella **normativa regolamentare** (art. 178 CRR)

Conclusioni

- Le **regole** sul capitale, sulla qualità del credito e sulla rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore su crediti rispondono all'esigenza di garantire la stabilità e l'integrità del sistema: **evitare che ciò non vincoli l'operatività** e la possibilità di stimolare l'economia soprattutto nelle fasi di ciclo economico negativo
- Un incremento dei requisiti di capitale certo e definito è gestibile, un **aumento incerto**, con **regole che mutano** in continuazione e con capitale che sembra non basti mai, può influenzare la capacità potenziale di erogazione del credito
- Le **definizioni** sulla qualità del credito e le regole contabili per la valutazione dei crediti, richiedono un'efficace gestione per «intercettare» il prima possibile le variazioni del rischio di credito (rapporto banca-impresa più consapevole, anche per tenere conto della relazione del debitore con lo scenario macroeconomico)
- **Regole uniformi** in Europa consentono alle banche europee di operare su un terreno di gioco livellato: evitare sperequazioni con le altre giurisdizioni (USA in primis)